

STATUTO

“ A.S.D. SOMMA RUNNING”

ART. 1

(Denominazione, durata sociale, durata e sede)

L'Associazione, denominata “**Associazione Sportiva Dilettantistica SOMMA RUNNING**”, è costituita nel rispetto del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e successive modifiche e integrazioni e della normativa in materia.

L'associazione ha durata illimitata e ha sede legale in **Somma Vesuviana (NA) in Via Garibaldi 4, 80049.**

Il trasferimento della sede legale nel medesimo comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione potrà fare uso della denominazione di “Associazione Sportiva Dilettantistica” e del relativo acronimo di “ASD” nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e limitatamente in costanza di iscrizione nel Registro medesimo.

L'Associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché agli statuti e ai regolamenti dell'Ente di Promozione Sportiva al quale l'Associazione medesima intende affidarsi e di cui riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare. Previo riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'Ente di Promozione Sportiva affiliante, l'associazione si iscrive al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

ART. 2

(Oggetto e Scopo)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità sportive dilettantistiche ai sensi del D.Lgs. 36/2021.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominati a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione si propone di:
sviluppare e incentivare la pratica sportiva in ambito dilettantistico, promuovere stili di vita attivi diffondendo la cultura dello sport e del benessere.

Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione ha per oggetto sociale l'esercizio, in via stabile e principale, dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, con particolare riferimento alle discipline di :

L'Atletica Leggera (AF001-AF002-AF003-AF004-AF005-AF006-AF007-AF008) e la Ginnastica (BI001-BI005) ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 36/2021.

Art 3 ATTIVITA' SECONDARIE

Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:

In particolare, l'Associazione può:

- organizzare e gestire programmi di preparazione atletica, allenamento alla corsa, sviluppo della resistenza, velocità e capacità coordinative, nonché attività di ginnastica generale e preparazione fisica esclusivamente quali strumenti funzionali e di supporto alla pratica dell'atletica leggera;
- organizzare allenamenti, corsi, raduni, stage, campus e attività tecnico-sportive rivolte ai tesserati, finalizzate alla pratica e al miglioramento delle discipline di atletica leggera;
- organizzare e partecipare a gare, manifestazioni, eventi sportivi dilettantistici e iniziative promozionali connesse all'atletica leggera e alla corsa, anche su strada;
- promuovere progetti sportivi, educativi e formativi finalizzati alla diffusione dell'atletica leggera, della pratica motoria e di corretti stili di vita;
- svolgere attività di formazione, aggiornamento e qualificazione di tecnici, istruttori e operatori sportivi nell'ambito delle discipline praticate, nel rispetto delle disposizioni dell'ente di affiliazione e della normativa vigente;
- acquisire, gestire e utilizzare impianti sportivi, piste, percorsi e strutture idonee alla pratica dell'atletica leggera e delle attività connesse;
- svolgere attività ricreative e di aggregazione a favore dei soci e tesserati, strettamente collegate alla pratica sportiva, ivi compresa la gestione accessoria di punti di ristoro riservati ai soci;
- realizzare attività di comunicazione e promozione dell'attività sportiva dilettantistica, nel rispetto dei limiti previsti per gli enti sportivi;
- realizzare e diffondere materiali didattici e informativi relativi alle discipline praticate, con finalità esclusivamente istituzionali;
- svolgere attività non sanitarie di supporto al recupero fisico e al benessere degli atleti, purché strumentali alla pratica sportiva e nel rispetto della normativa vigente;

Art. 4 PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo da elargizioni o contributi da parte di Enti Pubblici, Privati o persone fisiche, dagli avanzi di gestione.

2. Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai Soci Fondatori,
3. Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
dei versamenti effettuati dai Soci fondatori originari;
da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
4. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione dell'Associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione medesima; in mancanza, si intende prorogato l'importo dell'anno precedente. La quota di adesione sarà stabilita al primo consiglio direttivo.
5. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto a quelli originari.
6. I versamenti a fondo di Dotazione possono essere di qualsiasi entità fatto salvo il minimo come sopra determinato, se dovuto, e sono comunque a fondo perduto, in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla restituzione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di Dotazione.



7. il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, e per successione a titolo particolare, nè per successione a titolo universale.

Art. 5 SOCI

1. Sono aderenti all'Associazione:
i Soci Fondatori;
i Soci ordinari
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per periodo temporaneo.
3. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato di maggiore età, il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli Organi direttivi dell'Associazione.
4. Sono Soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di Dotazione dell'Associazione stessa.
5. Sono Soci ordinari dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.
6. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; La comunicazione della recessione dovrà essere comunicata al Presidente dell'Associazione che lo renderà noto al consiglio direttivo.
7. In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tale caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
8. I Soci minorenni hanno la possibilità dell'esercizio del diritto di voto per tramite dei propri genitori o di chi ne fa le veci
9. Si perde la qualifica di Socio con:
 - Il mancato pagamento della quota associativa annuale nella misura stabilita dal consiglio direttivo.
 - Mancato rispetto delle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni approvate dagli organi dell'associazione
 - Attività contrarie agli interessi dell'associazione o che le arrechino danno, anche morale o discredito

Art. 6 ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea degli aderenti all'Associazione;
- Il Presidente del Consiglio Direttivo;
- Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- Il Consiglio Direttivo.

Art. 7 L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno 1 volta all'anno, entro **6 mesi** dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

Fino al momento dell'approvazione del preventivo il consiglio direttivo è autorizzato all'esercizio provvisorio sulla base del preventivo approvato l'anno precedente, suddiviso in dodicesimi.

In particolare, l'Assemblea ordinaria:

nomina e revoca il presidente e i componenti del consiglio direttivo previa definizione del loro numero;

approva il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio;

determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;

nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell'organo di controllo;

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

delibera sul diniego di ammissione del socio o sulle determinate di esclusione eventualmente impugnate;

individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;

delibera in merito l'approvazione dei regolamenti sociali ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2, articolo 16, D.lgs. 36/2021;

delibera sull'ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge o dal presente statuto.



L'Assemblea straordinaria delibera:

1. sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto;
2. sulla trasformazione, anche ai sensi dell'articolo 22 dello statuto, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
3. sui diritti reali immobiliari;
4. sulla elezione del consiglio direttivo decaduto;

Art. 8 CONSIGLIO DIRETTIVO

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri, compresi il Presidente ed il Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo resta in carica 4 (quattro) anni, salvo dimissioni. Qualora venga a mancare un consigliere, il Consiglio provvede a sostituirlo, ai **sensi dell'art. 2386 del codice civile**.
2. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente, può delegare, determinandole nelle deliberazioni, parte delle proprie attribuzioni ad uno dei Consiglieri.
3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo telefonico (Whatsapp), email o pec in modo che i Consiglieri ne siano informati un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza del Consiglio in carica. Le deliberazioni sono prese maggioranza assoluta dei voti. Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale quello del Presidente dell'adunanza, nelle votazioni segrete la parità equivale al rigetto.
4. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragione dell'ufficio ricoperto.
5. È fatto divieto ai presidenti delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

Art. 9 IL PRESIDENTE

1. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al consiglio stesso, se nel caso, con idonea procura.
2. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
4. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Art. 10 IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'adempimento del Presidente.

Articolo 11 IL CONSIGLIERE/TESORIERE

1. Le funzioni di consigliere e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
2. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal consigliere o dal vicepresidente.
3. Il consigliere, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal tesoriere o dal vicepresidente.
4. Il consigliere redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.
5. Al tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal consiglio direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.
6. Il tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del consiglio direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.
7. Al tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 12 LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti dell'Associazione.

Art. 13 BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

1. Gli esercizi dell'Associazione **chiudono il 31 dicembre di ogni anno**
2. Senza ritardo, e comunque entro il 30 giugno di ciascun anno, dopo la chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo recante il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea

Art. 14 AVANZI DI GESTIONE

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 15 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di estinzione, cancellazione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ai fini sportivi, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 16 OBBLIGHI

L'associazione ha l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e i regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'Associazione intende affiliarsi.

Art. 17 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle

parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale dove ha sede l'Associazione.

Art. 18 LEGGE APPLICABILE

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro 1 del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.



Art. 19- I TESSERATI

1. I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata e sono rappresentati da:

1. atleti;
2. dirigenti sociali e soci di società affiliate;
3. giudici/arbitri;

4. dirigenti;
5. tecnici, istruttori;

altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui l'Associazione è Affiliata;

2. L'Associazione, con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport praticati, con le stesse modalità previste per i propri Soci.

3. I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata, in analogia con i Soci della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.

4. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

5. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 D.lgs. 36/2021.

Art. 20 – TRASFORMAZIONE IN TERZO SETTORE

1. L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

2. L'assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell'Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.

3. L'assemblea ordinaria potrà deliberare l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 21 LAVORATORI E VOLONTARI

- I lavoratori dell'associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi dell'art 25 ss D.Lgs.36/2021, secondo il principio di pari dignità ed opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

- Ai lavoratori subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli art. 26, 34 e 35 D.Lgs. 36/2021

- Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'art.37 D.Lgs. 36/2021.

- L'associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'art 30 D.Lgs. 36/2021

- Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1 n. 3 cc. Per

quest'ultima si applica l'eccezione alla presunzione di rapporto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

- Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può essere altresì oggetto di prestazioni occasionali secondo la disciplina dell'articolo 54-bis D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

- Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purchè non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

- Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente

- Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

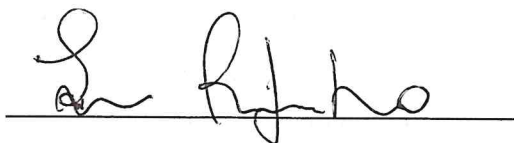
- E' previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Letto ed approvato nella seduta del giorno 26 del mese di Marzo 2026.

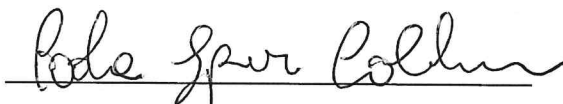
BENEDUCE GIUSEPPE



BIFULCO FILOMENA



CALDARELLI SPERANZA PAOLA



PONDO LUCIO

Pondo Lucio

SORRENTINO ANTONIO

Antonio Sorrentino



